



Ufficio Gestione Tributi  
Ed Accertamento



SGQ Registrazione N° 206834



**Pisa, mercoledì 27 marzo 2013**

**Oggetto: Relazione delibera di determinazione delle tariffe- Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.**

Prima di cominciare con l'analisi dei contenuti della presente proposta di deliberazione, deve essere fatta una premessa: la disciplina applicativa della Tares ha subito, rispetto alla iniziale versione dell'art. 14, alcune importanti modifiche, sia sotto il profilo della gestione del nuovo tributo che sotto il profilo della determinazione delle tariffe; inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, nei primi mesi dell'anno, le "Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"; questo ha comportato la necessità di rivedere le precedenti deliberazioni che nel dicembre 2012 hanno portato alla approvazione del regolamento e delle tariffe, rispettivamente con le delibere di C.C. n. 73 e n. 74 del 21 dicembre 2012, nonché la stessa delibera di approvazione del Piano Finanziario.

Analizziamo ora brevemente il contesto normativo di riferimento, ai fini di meglio comprendere il percorso fatto per la determinazione delle tariffe di riferimento del tributo.

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le *"norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*.

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il D.P.R. avrebbe dovuto essere ormai già da tempo soppiantato da un Regolamento, richiamato dal T.U. dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), ed anche l'originaria versione del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede il D.P.R. 158/1999 come riferimento provvisorio per l'elaborazione delle tariffe; invece la legge 228/2012 ha riscritto il comma 9 e ha sancito lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel D.P.R. 158/1999 e nei suoi allegati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento della Tares.

I punti essenziali, per la determinazione delle tariffe, così come si evince dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal D.P.R. 158/1999 sono che:

a) la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011);

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011);

Fatte queste premesse e stabilito che il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 è pienamente applicabile alle disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011, si conclude che la determinazione delle tariffe del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999.

Brevemente, il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Dalle norme richiamate si conclude che la metodologia che deve essere seguita ai fini del pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 158 ai fini di arrivare alla determinazione delle tariffe puntuali del tributo si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il Comune di Pisa ha seguito scrupolosamente tale metodologia ed in particolare, le fasi a) e b) hanno portato all'approvazione della deliberazione di C.C. con la quale, ai sensi di quanto previsto sia nel citato D.P.R. che all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011, è stato approvato il Piano Finanziario.

Nell'ambito di tale atto sono stati determinati i costi del servizio (ricordando che le tariffe devono essere determinate in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio) e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile.

Quindi, l'effettuazione delle due indicate fasi a) e b) è assicurata dall'approvazione del citato Piano finanziario e la individuazione dei costi del servizio e delle sue componenti, nonché la suddivisione tra costi fissi e variabili è ben rappresentata, oltreché dagli allegati alla citata deliberazione, anche dall'allegato n. 4 alla presente proposta di deliberazione "Prospetto di sintesi costi di gestione da Piano finanziario 2013", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La fase c) è stata realizzata attraverso l'analisi svolta dalla Direzione Ambiente del Comune di Pisa, riportata come Allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione, che attraverso una analisi accurata, determina la ripartizione della produzione dei rifiuti urbani tra utenze domestiche e non domestiche e conseguentemente determina la ripartizione dei costi fissi e variabili tra queste due.

Nello stesso documento si passa ad analizzare la determinazione di un ultimo coefficiente essenziale ai fini di assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 14, comma 17 del D.L. 201/2011. Tale coefficiente di riduzione viene elaborato conformemente alle indicazioni contenute a tal proposito nelle Linee Guida ministeriali, accreditando alle utenze domestiche un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

Un ultimo tassello è rappresentato dalla decisione adottata, in mancanza di rilevazioni idonee ad individuare l'attitudine media ordinaria delle varie categorie di utenza site sul territorio, circa la misura dei coefficienti kb, kc e kd, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fissata nella misura del valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto.

Con gli elementi determinati secondo quanto descritto alle fasi a), b) e c), si è infine arrivati ad avere tutti gli elementi richiesti dal D.P.R. 158 e si è potuto procedere alla determinazione delle tariffe Tares per classe di utenza (Allegati n. 2 e 3 alla presente proposta di deliberazione).

La suddivisione in classi di utenza è contenuta nell'art. 17 del Regolamento sul Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.

Ricordiamo come al tributo determinato sulla base delle tariffe così individuate, debba essere applicata la maggiorazione di euro 0,30 al mq., di cui al Capo IV del sopracitato Regolamento.

E' infine opportuno ricordare anche in questa sede che, nello stesso Regolamento, sono introdotte una serie di riduzioni e agevolazioni che operano sul tributo risultante dall'applicazione delle tariffe definite come sopra.

In particolare, ricordiamo che l'art. 24 prevede una riduzione specifica, conforme a quanto previsto all'art. 14, comma 17 del D.L. 201/2011, per le specifiche utenze domestiche che diano dimostrazione del conferimento differenziato presso i centri di raccolta del Comune dei propri rifiuti urbani prodotti, mentre l'art. 25 introduce specifica riduzione per le utenze non domestiche, prevista dal comma 18 del citato art. 14, che dimostrino di aver avviato una quota dei propri rifiuti a recupero.

Per le ulteriori riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento si rimanda al dettaglio della proposta di deliberazione.

Il Funzionario Responsabile del Tributo  
*Dott.ssa Annalisa Dolinich*

